

*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni dirette ed indirette in società possedute dal Comune di Rovato alla data del 31/12/2021.*

### *Il Consiglio Comunale*

*Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale;*

*Visto l'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. – TUSP relativo alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche dirette o indirette in società, da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno nonchè il comma 11 dell'art. 26 del medesimo TUSP che prevede che alla razionalizzazione periodica di cui al citato art. 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;*

*Considerato pertanto che si rende necessario, per ottemperare agli obblighi di legge, procedere, entro il 31/12/2022, alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni dirette ed indirette in società possedute dal Comune di Rovato alla data del 31/12/2021;*

*Visto il piano di razionalizzazione delle società partecipate approvato, ai sensi dei commi 611 e 612 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014, con deliberazione del Commissario Straordinario con poteri del Consiglio Comunale n. 5 del 30/03/2015;*

*Considerato che la presente ricognizione, come previsto dall'art. 20 del TUSP, costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del sopra menzionato comma 612;*

*Vista l'archiviazione del suddetto piano di razionalizzazione disposta dalla Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia della Corte dei Conti e comunicata all'Ente con nota del 12/01/2017 prot. n. 296/2017 (nostro prot. n. 1220 del 13/01/2017);*

*Vista la propria deliberazione n. 54 del 21/09/2017 con la quale si approvava, entro il termine di legge fissato alla data del 30/09/2017, la revisione straordinaria delle partecipazioni in società possedute alla data del 23/09/2016, ai sensi dell'art. 24 del TUSP, prevedendo il mantenimento di tutte le partecipazioni possedute;*

*Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 61 del 20/12/2018, n. 60 del 19/12/2019, n. 57 del 26/11/2020 e n. 75 del 23/12/2021 aventi ad oggetto la razionalizzazione periodica delle partecipazioni dirette ed indirette in società possedute dal comune di Rovato, rispettivamente alla data del 31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019 e 31/12/2020”;*

*Vista l'allegata relazione tecnica prevista dal ex comma 2 dell'art. 20 del TUSP che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;*

*Atteso che il Comune, nei limiti di cui all'art. 4 comma 1 del TUSP, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dal successivo comma 2 del medesimo articolo:*

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*

- d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

*Preso atto inoltre che, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, in deroga all'art. 4 c. 1 citato e ai sensi del successivo c. 3, il Comune può mantenere partecipazioni "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";*

*Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:*

- a) *non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;*
- b) *non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;*
- c) *previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:*
  - 1) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;*
  - 2) *società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
  - 3) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
  - 4) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
  - 5) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;*
  - 6) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
  - 7) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;*

*Visto l'art. 26 c.12 del T.U.S.P. che recita*

*"Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20.";*

*Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;*

*Tenuto conto delle "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24. D.Lgs. n. 175/2016" approvate con deliberazione n. 19 del 19 luglio 2017 dalla Corte dei*

Conti, Sezione delle Autonomie e considerate valide anche per la presente razionalizzazione periodica;

Verificato che le partecipazioni societarie detenute direttamente e/o indirettamente dal Comune di Rovato alla data del 31/12/2021, in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dal TUSP, presentano le risultanze di cui alla relazione tecnica ex comma 2 dell'art. 20 del TUSP allegata alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale;

Vista la nota nostro protocollo n. 49117 del 10/11/2022, allegata, con la quale la Cogeme SpA, partecipata diretta dal Comune di Rovato, comunica il "Quadro partecipazioni Gruppo Cogeme", ai fini dell'elaborazione del piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie al 31/12/2021, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 175/2016;

Ritenuto che il mantenimento delle partecipazioni societarie dirette e/o indirette del Comune di Rovato, così come dettagliato nella relazione allegata alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale, è compatibile con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa e rispetta i principi relativi all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Visto l'allegato parere dell'Organo di revisione, di cui alla nota ns. prot. n. 50121 del 17.11.2022 reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) punto 3) del TUEL;

Visto il D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. - TUSP;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL;

Visto il vigente Statuto comunale;

Acquisii i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica del Segretario Generale dr. Domenico Siciliano e contabile e del Dirigente Area Finanziaria dott. Claudio Battista, ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. 267/2000, qui allegati;

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi dell'articolo 6 e seguenti del vigente Regolamento comunale sui controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Dato atto che l'argomento è stato esaminato dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del \_\_.11.2022;

Con voti: favorevoli n. \_\_, contrari: n. \_\_, astenuti n. \_\_ resi per alzata di mano dai n. \_\_ amministratori presenti e votanti;

delibera

- 1) di prendere atto dell'allegata relazione tecnica prevista dal comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare, per le motivazioni in premessa che qui si intendono richiamate ed approvate, la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche dirette o indirette in società possedute dal Comune di Rovato alla data del 31/12/2021, ex art. 20 del TUSP, stabilendo il mantenimento di tutte le partecipazioni possedute;

3) di incaricare gli uffici comunali competenti a comunicare l'esito della presente ricognizione attraverso l'apposito applicativo "Partecipazioni" del Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

4) di trasmettere copia della presente ai competenti Uffici comunali, alla Cogeme S.p.a. e alla Sezione Regionale di Controllo della Lombardia della Corte dei Conti come previsto dal comma 3 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;

Con voti: favorevoli n. \_\_, contrari: n. \_\_\_\_, astenuti n. \_\_\_\_ resi peralzata di mano dai n. \_\_ amministratori presenti e votanti;

delibera  
altresi

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli affetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.